

REGOLAMENTO (CE) N. 2300/97 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 1997****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio
che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare
la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1221/97 ha stabilito azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione e che l'articolo 1 del medesimo prevede per gli Stati membri la possibilità di predisporre programmi nazionali; che è necessario determinare gli elementi essenziali di tali programmi e i termini per la trasmissione alla Commissione;

considerando che è necessario limitare la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi nazionali tenendo conto della distribuzione del patrimonio apicolo comunitario;

considerando che gli Stati membri devono effettuare controlli relativi all'applicazione del presente regolamento; che le misure di controllo devono essere comunicate alla Commissione;

considerando che, sebbene le azioni contenute nei programmi operativi nazionali relativi agli obiettivi 1, 5 b e 6 siano escluse dal finanziamento previsto dal presente regolamento, l'elenco di queste azioni deve essere trasmesso alla Commissione;

considerando che al fine di effettuare in modo uniforme lo studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97 è opportuno stabilire criteri comuni per la sua realizzazione;

considerando che è opportuno stabilire regole per la fissazione del tasso di conversione agricolo da applicare al finanziamento dei programmi nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei programmi nazionali di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1221/97 figurano in particolare:

- a) la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l'aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97;
- b) le finalità del programma;
- c) la descrizione precisa delle azioni, se del caso con i costi unitari;
- d) la stima dei costi e il piano di finanziamento a livello nazionale e regionale;
- e) il riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- f) l'elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l'autorità competente dello Stato membro per l'elaborazione dei programmi;
- g) le modalità di verifica e di valutazione del programma.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi anteriormente al 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno il termine è rinviato al 15 dicembre 1997.

Articolo 3

La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi prevista all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1221/97 è limitata per ciascuno Stato membro all'importo corrispondente alla quota del patrimonio apicolo comunitario detenuta dallo Stato membro di cui trattasi, indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano i programmi entro i termini di cui all'articolo 2, oppure non utilizzano integralmente l'importo di cui al primo comma, le quote degli altri Stati membri possono essere aumentate proporzionalmente alla quota rispettiva.

Articolo 4

1. Contestualmente ai programmi, gli Stati membri comunicano alla Commissione un fascicolo concernente i relativi controlli. Tali controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti istituiti in virtù dei programmi presentati. I controlli vengono eseguiti a livello amministrativo e in loco.

⁽¹⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.

2. Anteriormente alla data prevista all'articolo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle azioni iscritte nei programmi operativi nazionali nell'ambito degli obiettivi 1, 5 b e 6.

Articolo 5

All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° settembre dell'anno in cui vengono comunicati i programmi.

Articolo 6

Lo studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97 concerne gli elementi figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(1 000)

Stato membro	Patrimonio apicolo (migliaia di alveari)
B	100
DA	85
D	1 069
EL	1 200
ES	1 753
FR	1 434
IR	20
IT	1 100
L	10
NL	80
A	394
PT	550
FI	40
SV	100
UK	200
EUR 15	8 135

ALLEGATO II

STUDIO SULLA STRUTTURA DEL SETTORE APICOLO

1. Censimento

Alveari professionali:

Totale alveari:

Apicoltori professionisti ^(*):

Totale apicoltori:

2. Struttura di smercio

Produzione ^(b):

Vendita diretta al consumatore

Vendita diretta al dettagliante

Vendita a centri di confezionamento/all'ingrosso

Vendite all'industria

Importazioni:

Vendite all'ingrosso/ai centri di confezionamento/all'industria

Esportazioni:

3. Prezzi

4. Costi di produzione — Confezionamento

Costi fissi:

Costi variabili:

— Se disponibile, ripartizione dettagliata in particolare per quanto riguarda:

— spese per la lotta contro la varroasi

— alimentazione invernale

— imballaggi (recipienti)

— transumanza

5. Qualità del miele

Specificità:

Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio ⁽¹⁾

Denominazione d'origine protetta (DOP):

Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽²⁾

Indicazione geografica protetta (IGP):

Regolamento (CEE) n. 2081/92

Note:

^(*) Apicoltore professionista = apicoltore titolare di oltre 150 alveari.^(b) Eventualmente, indicare il tipo di miele e le dimensioni dell'azienda.⁽¹⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.⁽²⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.